

Giulio MASTRANGELO
MEDICI E MEDICINA NELL'EDITTO DI ROTARI
MASCIARI E GUARITORI NELLA TRADIZIONE POPOLARE

Per entrare subito in argomento, occorre distinguere due periodi nella Storia dei Longobardi:

- 1) il periodo delle migrazioni, allorché erano nomadi ed iniziarono a trasferirsi nel corso di lunghi secoli dal Nord Europa sino in Pannonia¹,
- 2) il periodo in cui diventano stanziali con l'immigrazione in Italia².

Il periodo delle migrazioni

Durante la fase nomade, i Longobardi acquisiscono la conoscenza delle piante medicinali che utilizzavano per curare tanti malanni.

Consideravano sacri alcuni alberi ed alcune parti di essi, ad esempio corteccia, foglie, rami, usati per curarsi (quercia, frassino, ulivo, tiglio). È certo che conoscessero alcune piante aromatiche e balsamiche³.

Secondo la tradizione germanica, alle donne, che come è noto non erano atte a portare le armi⁴, era affidata oltre alla cura della casa e l'allevamento dei figli, anche la pratica medica: sapevano come frenare o arrestare una emorragia, pulire e fasciare le ferite. Usavano il giusquiamo, il papavero, la lattuga come ipnotici e sedativi e la cicuta per trattare alcune forme di pazzia, erano anche buone levatrici. Alleviavano le doglie con fumo di ginepro e con bevande a base di camomilla, arnica e artemisia⁵.

¹ Non sappiamo quando è iniziata la saga del popolo longobardo. La prima fonte scritta è in Tacito che ne scrive alla fine del primo secolo d.C. quando erano stanziati lungo le rive del Reno (RISARI 2020, p.3). Certo è che sentirono il bisogno di trasmettere il serbatoio di memorie storiche del loro popolo che va sotto il titolo di *Origo gentis Langobardorum*, premettendolo quale prologo all'Editto. In esso sono descritte le loro più antiche vicende a partire da quando erano stanziati nell'isola di Scadanan ove si chiamavano Winnili, da dove poi si mossero iniziando la lunga migrazione verso i Paesi del Sud Europa, fino ad arrivare, a seguito di varie guerre, in Pannonia (odierna Ungheria) e quindi in Italia.

² I Longobardi, stabiliti in Italia nel 568, a contatto con la civiltà romana, molto più evoluta rispetto alla loro, andarono incontro a un fenomeno di assimilazione rapida sicché sentirono il bisogno di conservare la memoria storica del loro popolo mettendo per iscritto le leggi tramandate oralmente dagli anziani, uomini-memoria specialisti del diritto.

³ FORNASARO 2008, pp.23-25.

⁴ Secondo la norma del cap. 278 Roth. è assurdo che una donna possa fare un'azione violenta con le armi violando con la forza una corte altrui.

⁵ FORNASARO 2008, p.24.

Poiché la cultura longobarda era eminentemente orale, anche in materia medica non ci sono pervenuti documenti scritti, salvo poche iscrizioni runiche di difficile decifrazione⁶.

L'Editto di Rotari

Con la immigrazione in Italia, i Longobardi vengono in contatto con le conoscenze mediche del mondo greco-romano, assimilano in breve tempo molti istituti della civiltà romana e adottano la lingua latina.

L'Editto delle leggi longobarde⁷ segna una tappa significativa nel processo di incivilimento di quel popolo, passato dalla trasmissione orale delle norme giuridiche alla scrittura e, sul piano istituzionale, dall'anarchia ducale al consolidamento della monarchia.

Il consolidamento del regno, iniziato già con i re Autari e Agilulfo, viene proseguito da Rotari⁸ e, con l'emanazione dell'Editto, persegue una duplice finalità:

1) nel campo della giustizia (ciò che oggi chiamiamo l'ordinamento giudiziario), il superamento della faida (*la violenza privata*) e la introduzione del processo⁹, onde garantire la giustizia e la pace sociale senza più ricorrere alla violenza arbitraria e incontrollata;

⁶ AZZARA 2003, p.31.

⁷ È errato immaginare l'Editto come un moderno codice e pensare che esso comprendesse tutte le leggi antiche (chiamate *cawarfidae*) in quanto il sistema giuridico longobardo era un modello complesso, di cui lo *jus scriptum* costituiva solo una parte, accanto a una vitalissima tradizione di consuetudini. In pratica tale raccolta di leggi continuava a convivere con le consuetudini normative orali. Per esempio nella sezione "Degli sponsali e delle nozze" il cap. 178 non definisce il matrimonio (*come la rubrica lascerebbe intendere*) ma prevede soltanto le sanzioni in caso di rottura ingiustificata degli sponsali, perchè tutti sapevano benissimo cosa era il matrimonio e le fasi in cui tale istituto si componeva (MASTRANGELO 2015a, p.85 s.). Lo *jus scriptum* aveva raccolto e pubblicato solo in parte il complesso delle *cawarfidae* sicchè nell'ordinamento giuridico trovavano applicazione sia l'uno che le altre (AZZARA 2005, p.253).

⁸ ROTARI (in latino Rothari) è stato il primo dei re legislatori che ha governato il regno longobardo dal 635 al 652.

⁹ L'obiettivo del processo è enunciato da Rotari nel cap. 74: porre fine all'inimicizia (*intesa non come semplice antipatia, odio od ostilità ma vera e propria guerra*) insorta tra le famiglie dell'offensore e dell'offeso a seguito di un crimine, evitando che la lite sfoci in una catena inarrestabile di vendette private. Grazie a questa evoluzione, alla *faida* viene sostituito il processo e il pagamento di una composizione, cioè di una somma di denaro; la moneta diventa il metro di misura per la punizione degli illeciti e dei crimini. Però attenzione, viene vietata soltanto la violenza ritenuta illecita perchè in molti casi la vendetta è considerata un vero e proprio diritto tanto da punire che si oppone ad essa. Tuttavia non bisogna pensare che il processo fosse l'unica forma di soluzione delle liti in quanto, stante la stabile convivenza tra consuetudini e legislazione, «le forme stesse di risoluzione dei conflitti seguivano percorsi diversificati – arbitrali, consuetudinari, extragiudiziali – senza necessariamente aderire in modo meccanico ed esclusivo alle disposizioni edittali» (AZZARA 2005, ivi).

2) nel campo della finanza pubblica prevedendo per i reati più gravi (*omicidio o gravi lesioni personali*) che metà della pena (*composizione e/o sanzione pecuniaria*), stabilita in base al *guidrigildo*¹⁰ della persona offesa, venisse pagata alla *curia regis*.

Orbene, con riguardo al tema trattato occorre fare riferimento alla classificazione degli illeciti penali che l'Editto distingue in tre tipi:

- 1) quelli contro l'ordine e la sicurezza pubblici (Roth. capp. 1-7) puniti con la morte e con la confisca dei beni;
- 2) quelli comuni più gravi, quali l'omicidio o gravi lesioni personali, la cui *compositio* viene stabilita dal giudice in base al *guidrigildo* della persona offesa, e
- 3) tutti gli altri crimini puniti con la composizione in misura fissa stabilita dalle singole norme¹¹.

Orbene, le norme di quest'ultima categoria di crimini, comportanti ferite e lesioni personali in varie parti del corpo, richiamano la figura del medico con la menzione del suo onorario e della sua parcella, chiaro indizio che la professione medica era ben calata nella realtà sociale del tempo.

Per le ferite alla testa (cap.47), al labbro (cap.50), ai denti (capp. 51, 52), al volto, al naso, all'orecchio (capp. 54, 55, 56), al braccio, al torace e alla coscia (capp. 57, 58, 59), alle dita della mano (capp. 64, 65, 66, 67), alle dita del piede (capp. 69, 70, 71, 72, 73) l'Editto stabilisce espressamente la composizione in misura fissa¹².

In tutte le singole norme che comportano lesioni o ferite e quindi l'intervento del medico, è prescritto espressamente che il reo è obbligato a pagare, oltre alla composizione, anche le spese e il compenso per la cura e per le prestazioni del medico.

Anche per le ferite e le lesioni nei confronti di aldii o di servi ministeriali altrui (capp. 78, 79, 82, 83, 84, 87, 89, 94, 96, 101, 102, 103, 106, 107, 110, 111, 112, 118)

¹⁰ *Guidrigildo* è propriamente la quantificazione del valore economico attribuito a ciascun uomo libero secondo il suo rango, determinata e stabilita dal giudice. Nel caso di offesa di una donna il *guidrigildo* veniva stabilito in base al valore di un fratello o altro parente maschio.

¹¹ Per i reati compresi in quest'ultima categoria, quando il processo si conclude, o coll'ammissione dell'accusa da parte dell'accusato o con la condanna dello stesso, il giudice stabilisce il pagamento della composizione cioè della somma di denaro fissata nelle norme dell'Editto. Il cap. 45 stabilisce infatti che «per quanto riguarda il risarcimento delle lesioni o ferite che si verificano tra uomini liberi, si paghino le composizioni in questa misura, secondo quanto è prescritto sotto, ponendo fine alla faida, cioè all'inimicizia». Il cap. 61 contiene un *favor rei* nel senso che, se le ferite arrecate sono molte, il reo paga la composizione per le prime tre di esse, mentre per le altre non paga nulla. Cioè viene applicato lo sconto. In ogni caso, col pagamento della composizione, l'ordinamento considera chiusa la *faida* senza possibilità per l'offeso di reclamare ulteriormente né di coltivare altri propositi di vendetta: alla fine pagata la composizione, stabilisce Rotari, «rimanga l'amicizia» (cap.74).

¹² A differenza del *guidrigildo*, il quale esigeva il precedente accertamento della qualità e del valore dell'ucciso (...) la composizione in misura fissa non poteva dare adito a contestazioni (MARONGIU 1952, p.403).

sono stabilite le composizioni in misura fissa oltre al pagamento delle cure e del compenso del medico.

Il cap. 128 stabilisce una norma generale che, oltre a porre a carico di colui che ha causato le ferite l'obbligo di prestare soccorso adoperandosi per trovare un medico, nella seconda parte detta il criterio per la determinazione del compenso a favore del sanitario stabilendo che le cure (*operas*) e il compenso (*mercedes*) del medico siano pagate secondo quanto è stato stimato da uomini esperti (*quantum per doctos homines arbitratum fuerit*).

Non c'era una tariffa scritta, come per le opere edilizie (*memoratorio dei compensi per i magistri commacini, maestranze di origine straniera*). Per il compenso dei medici la norma rimanda all'onorario stabilito da uomini dotti cioè da esperti: a mio modesto avviso, essa rimanda a una *cawarfida*, cioè a una sorta di prontuario tramandato oralmente che prevedeva il compenso per i vari tipi di ferite stabilito secondo la stima di periti.

In conclusione, questo complesso di norme dell'Editto fa riferimento alla medicina di urgenza, per curare le lesioni o le ferite causate dolosamente e colposamente in scontri cruenti, che richiedevano il pronto intervento di un medico.

Tuttavia esse non esauriscono la materia della medicina trattata nell'Editto.

Vi sono infatti norme che riguardano la lebbra. Inoltre sono connesse con la materia in esame le norme che riguardano la magia nera.

La lebbra

La lebbra era una malattia epidemica abbastanza diffusa nel periodo longobardo. Così diffusa che il cap. 176 dell'Editto detta una norma specifica, dedicata a coloro che contraevano tale malattia.

“Cap. 176. Del lebbroso. Se qualcuno diventa lebbroso e la verità della cosa viene accertata dal giudice o dal popolo e viene espulso dalla città e dalla sua casa, in modo che abiti da solo, non gli sia consentito alienare o donare legalmente i propri beni a chicchessia. Perché dal giorno stesso in cui è stato espulso dalla propria casa è considerato come morto. Tuttavia, finché vive, sia mantenuto per mezzo dei ricavi dei beni che ha lasciato”¹³.

La norma demanda l'accertamento della malattia al giudice, con la conseguente perdita per il lebbroso della capacità di agire (*col divieto di alienare o donare i suoi beni*), considerandolo quasi morto civilmente, nonché l'espulsione dalla sua casa e

¹³ AZZARA – GASPARRI 2005, p.55.

dalla città, relegando chi ne era infetto in luoghi deserti e non popolati; con l'obbligo tuttavia di mantenerlo in vita con i proventi ricavati dai suoi beni.

Altre norme riguardano casi di uomini o donne malati di lebbra.

Il cap. 180 contempla una delle cause di rottura lecita degli sponsali¹⁴: se una ragazza promessa sposa si dimostra lebbrosa o indemoniata, il promesso sposo non può essere costretto a sposarla e quindi può lecitamente sciogliersi dall'obbligo contratto.

Il Cap.230 prevede il caso di chi compera un servo che poi si dimostra lebbroso o indemoniato: chi lo ha venduto non viene punito se giura di non essere stato a conoscenza della malattia quando lo ha venduto.

In entrambe le norme si nota l'accostamento tra la lebbra e la possessione diabolica; vi è sottintesa l'idea che alla base della malattia o almeno di certe malattie, vi sia comunque una condizione di vizio morale, una connotazione demoniaca¹⁵.

Anche il cap. 323 contempla il caso di un uomo che, a causa dei suoi grandi peccati, sia diventato furioso o indemoniato: se provoca danni non è possibile chiederne il risarcimento agli eredi¹⁶. Qui è ancora più evidente che lo stato di indemoniato è connesso e quasi dipendente dai suoi grandi peccati.

Magia nera

Ma i Longobardi erano profondamente superstiziosi per cui erano diffuse molte credenze magiche.

Si credeva che esistessero erbe magiche e/o malefiche che potessero influire sull'esito di un combattimento, tanto da dettare un'apposita norma a proposito dei duelli.

Il cap.368 testualmente recita: "Nessun campione presuma, quando va a duellare,

¹⁴ Nell'Editto manca la definizione di matrimonio; essa non c'è per la semplice ragione che il legislatore non avvertiva l'esigenza di formularla perché quell'istituto era ben conosciuto e regolato nel patrimonio tradizionale della stirpe. Secondo le norme consuetudinarie (*cawarfidae*), esso si compiva in due atti, consisteva cioè in due distinti negozi giuridici: la formale promessa (*Verlobung/sponsalia/desponsatio*) seguita, a distanza di un certo tempo, dalla consegna effettiva della donna (*Trauung/traditio*) col pagamento della *meta* e la consegna del *morgincab*. Consisteva in pratica in una cessione della donna, il cui prezzo (*meta*) veniva pagato direttamente al *mundualdo*, cioè a colui che ne deteneva il *mundio*. Nell'Editto la materia matrimoniale è introdotta dal cap. 178 (che reca nella rubrica: *De sponsalibus et nuptiis*), che non definisce né gli sponsali né le nozze ma si limita a prevedere le conseguenze nel caso di inadempimento della promessa da parte dello sposo. Da tale norma si ricava che gli sponsali, cioè la promessa di matrimonio, venivano consacrati in un contratto scritto (*fabola firmata*), con cui il *mundualdo* prometteva di consegnare la donna mentre lo sposo si obbligava a prenderla in moglie pagando la *meta* (o *meffio*) convenuta, cioè il prezzo del *mundio*, nonché a conferire alla moglie, il giorno dopo le nozze, il *morgingab* (MASTRANGELO 2015a, p.84 ss.).

¹⁵ AZZARA – GASPARRI 2005, p.122 nota 85.

¹⁶ AZZARA – GASPARRI 2005, p.93 s.

di portare su di sé erbe che hanno proprietà malefiche, né altre cose di simile natura, ma soltanto le sue armi. Se c'è il sospetto che porti (le erbe) di nascosto, le cerchi il giudice e se vengono trovate su di lui gli siano strappate e gettate via. Dopo questa ricerca il campione tenda la mano nelle mani dei parenti o dei suoi colliberti; davanti al giudice rendendo soddisfazione dica di non avere su di sé nessuna cosa di tale natura, che abbia proprietà malefiche; quindi vada alla lotta”¹⁷.

Si tratta della persistenza di una mentalità magico-pagana in relazione al duello, un istituto tipico della tradizione della stirpe in pieno settimo secolo¹⁸.

Si distingueva però tra magia bianca (*lecita*) e magia nera (*vietata*). La magia bianca faceva riferimento alla cultura popolare dei maghi che possedevano “*il potere*”, ovvero l'arte antichissima e meravigliosa di guarire e di scacciare il male dal corpo e dall'anima¹⁹. Quella vietata è la magia nera, punita severamente, di chi preparava fatture, sortilegi ed altre nefandezze.

Alcune leggi riguardanti queste credenze, puniscono chi preparava nefandezze ed opere malvage. Le streghe nell'Editto di Rotari non erano sottoposte a processo in quanto tali²⁰ però venivano riprovati e puniti, come autori di azioni illecite e nefande, coloro che uccidevano una donna semi-libera o una serva presumendo che fosse una strega. L'Editto usa i termini *strix* e *masca* per indicare una strega.

Il cap. 376 esprime la condanna ufficiale del legislatore longobardo per le credenze nella stregoneria punendo chi uccide un'aldia o una serva presumendo che sia una strega, cioè una masca, perchè ritiene che “per menti cristiane non sia in alcun modo credibile, né possibile, che una donna possa divorare interiormente un uomo vivo”²¹.

L'etimologia di striga-strix, infatti, pare richiamare una donna mangiatrice di bambini o di cadaveri²². La semplice accusa di essere una masca (cioè una strega), molto temuta per i suoi poteri magici, se non comprovata, veniva punita severamente e aveva conseguenze molto gravi²³.

Il cap 197²⁴ stabilisce che se chi ha il *mundio* su una ragazza o una donna libera la chiama strega, salvo che sia il padre o il fratello, perde il *mundio* su di lei e costei acquista la facoltà o di ritornare dai parenti o di commendarsi, con i beni di sua

¹⁷ AZZARA – GASPARRI 2005, p.107.

¹⁸ AZZARA – GASPARRI 2005, p.126 nota 148.

¹⁹ JACOVELLI, 1990, pag. 5.

²⁰ MORES 2010, p.343.

²¹ AZZARA-GASPARRI, 2005, p.109

²² AZZARA-GASPARRI, 2005, p. 126 sub nota 154

²³ MASTRANGELO, 2011a, p. 22.

²⁴ AZZARA-GASPARRI, 2005, p. 63

proprietà, alla corte del re, il quale avrebbe poi avuto la potestà del suo *mundio*.

Nel successivo cap 198, invece, se qualcuno chiama strega o prostituta una ragazza o una donna che è sotto il *mundio* di un altro, qualora questi si pentisse di averlo detto, poteva liberarsi prestando giuramento con dodici sacramentali affermando di aver detto quella nefanda accusa spinto dall'ira, senza alcuna cognizione certa, pagando la composizione di 20 solidi. Se, invece, avesse insistito, la questione sarebbe stata risolta con un duello. Se l'accusatore non fosse riuscito a provare l'accusa, sarebbe stato tenuto a comporre pagando il *guidrigildo* della donna secondo la sua nascita. Se l'accusa, invece, fosse stata provata, la donna sarebbe stata passibile della pena di morte²⁵.

Medicina popolare nella Longobardia meridionale

Esaurita la disamina delle norme dell'Editto in materia di medici e medicina, conviene parlare brevemente della medicina popolare trasmessa oralmente, in base alle innumerevoli *cawarfidae* vigenti nei campi più disparati della vita quotidiana dei Longobardi.

Come è noto, con la caduta del Regno del Nord (*Langobardia Settentrionale*) nel 774, la vicenda dei Longobardi è continuata al Sud nella *Langobardia Meridionale* per altri tre secoli fino all'arrivo dei Normanni.

Nel Meridione e, in particolare, in Terra d'Otranto abbiamo ereditato dai Longobardi le credenze nel potere magico-religioso che alcuni esperti guaritori, chiamati *masciari/masciare*, esercitavano curando con le erbe e con impiastri varie malattie e, talvolta, con la recita rituale di alcune preghiere.

Tra le pratiche magiche e religiose più diffuse, sopravvissuta fino agli anni '60 del Novecento in Puglia e Basilicata, vi era quella chiamata "*affascina*" che permetteva di vincere il mal di testa procurato dal malocchio o dall'invidia mediante la recita, da parte di donne abilitate a togliere l'*affascina* (*sfascinare*) con la recita di Pater, Ave e Gloria e con segni di croce sulla fronte del soggetto passivo o su un suo oggetto personale (*pettine o capo di vestiario*)²⁶.

Dal termine *masca*, usato nell'Editto per indicare una strega, derivano i termini dialettali *mascìa* (=magia) e *masciàro* (=mago).

A Massafra, conosciuta anticamente per essere "*u paise di masciari*" (il paese dei maghi), è famosa la leggenda del mago Greguro che, intorno all'anno Mille, con la figlia Margheritella, viveva nella gravina Madonna della Scala ove raccoglieva e

²⁵ MASTRANGELO, 2011a, ivi.

²⁶ MASTRANGELO, 2011, p. 23

utilizzava le erbe medicinali, che crescevano (*e crescono*) spontaneamente in quel luogo, per preparare unguenti, infusi e medele.

Il *masciàro* esercitava nelle grotte delle gravine la sua arte di guaritore e, oltre a possedere qualità che gli conferivano un'aura particolare, aveva acquisito oralmente la sapienza dei secoli e utilizzava per sé e per gli altri il potere fascinante del “*Libro*”, il mitico Rutilio, che altro non era che un semplice “almanacco perpetuo”, passatogli di mano da qualche maestro²⁷.

Tra i *masciàri*, che hanno esercitato la loro arte sino agli anni '60 del Novecento, si distinguevano varie professionalità. Vi era il mago, il sapiente, che diceva di saper leggere e scrivere, che s'intendeva di stelle e di pianeti, che quasi come un prete, usava incomprensibili linguaggi infarciti di greco e di latino, che sconfinava nei discorsi di filosofia e di religione²⁸.

Veniva subito dopo il *masciaro*, che era un mago pure lui, ma più calato nei contesti della vita popolare. Nasceva dal popolo, dalla sua cultura millenaria, e, se utilizzava per esempio la religione, ne vedeva gli aspetti culturali più legati alle esigenze, alle necessità ed ai bisogni dell'ambiente. Per lui l'atto magico aveva certamente un valore sacrale, possedeva sempre un'aura di mistero propria e congeniale, ma non perdeva mai il contatto con la realtà contingente o con le tradizioni consolidate, comprese e utilizzate da tutti: l'erba da tenere al sereno alla luce delle stelle, la luna nuova, la notte di San Giovanni, la religione dei morti. Utilizzava il potere in modo semplice ed elementare. Poche formule, molta taumaturgia, tantissima esperienza umana²⁹.

Vi erano poi i guaritori, gli empirici. Conoscevano questi l'uso corretto delle erbe e delle piante medicinali. Si interessavano a volte di una sola malattia. Per esempio fino all'inizio del Novecento esercitava a Massafra una guaritrice, Rosa Sisto detta la *Diobalde*, un po' maga, un po' poetessa che curava solo la malattia degli occhi.

Un gradino più in giù i pratici, i conciaossa, di cui qualche raro esemplare resiste ancora ai livelli più bassi della scala sociale, i cavasangue, in genere barbieri, che praticavano il salasso e applicavano le sanguisughe (*sanghette*)³⁰.

In conclusione, come afferma IACOVELLI: “Dal grande coacervo di utili esperienze, di simboli misteriosi e di complicate procedure, di psicologismi e di esotismi, compresi nel sapere tradizionale, è necessario operare un utile distinguo che estrapoli, isolandole e delimitandole, l'etnobotanica e la jatrobotanica, la parte di medicina popolare basata sulle piante, ed esponga queste antiche discipline così come

²⁷ IACOVELLI, 1990, p. 5

²⁸ IACOVELLI, 1990, p. 6.

²⁹ IACOVELLI, 1990, ivi.

³⁰ IACOVELLI, 1990, ivi.

sono giunte sino a noi nelle residue testimonianze dirette e nell'abbondante, se pur confuso, materiale etnografico tramandato dalla letteratura locale dal 500 all'800"³¹.

Bibliografia

AZZARA 2003: C. AZZARA, *Le invasioni barbariche*, Il Mulino ed., Bologna 1999 nuova ed. 2003.

AZZARA 2005: C. AZZARA, "...quod cawerfeda antiqua usque nunc sic fuisset". *Consuetudine e legislazione nell'Italia longobarda*, in S. Gasparri (a cura di), *Alto medioevo mediterraneo*, Firenze, Firenze University Press 2005.

AZZARA-GASPARRI 2005: C. AZZARA - S. GASPARRI (a cura di), *Le leggi dei Longobardi*, Viella ed., Roma 2005.

FORNASARO 2008: F. FORNASARO, *La Medicina dei Longobardi*, Libreria Editrice Goriziana, 2008.

IACOVELLI 1990: G. IACOVELLI, *Etnobotanica e Iatrobotanica nelle Gravine pugliesi / Massafra*, Uniba Facoltà di Medicina e Chirurgia, Insegnamento di Storia della Medicina, 1990

MARONGIU 1952: A. MARONGIU, *La legittimazione della vendetta nell'Editto*, in Atti del 1° Congresso Internazionale di Studi Longobardi, Spoleto settembre 1951, CISAM 1952, pp.401-407.

MASTRANGELO 2011a: G. MASTRANGELO, *La condizione giuridica della donna nelle leggi longobarde e negli usi matrimoniali in Terra d'Otranto*, Massafra 2011, Dellisanti ed..

MASTRANGELO 2015a: G. MASTRANGELO, *Sponsali e nozze in Puglia tra Medioevo ed Età Moderna*, in R. PAGANO e F. MASTROBERTI (a cura di), *La donna nel diritto, nella politica e nelle istituzioni*, Quaderni del Dipartimento Jonico di Giurisprudenza dell'Università di Bari, n.1/2015.

MORES 2010: F. MORES, *Streghe. Appunti per una storia del "paganesimo" longobardo*, in Rivista storica della Chiesa in Italia, ed. Vita e Pensiero, 2010.

PAOLO DIACONO, *Storia dei Longobardi*, Milano 1985, Electa ed.

RISARI 2020: E. RISARI (a cura di), *Tacito – Germania*, Mondadori, Oscar Classici, 2020 ristampa.

Autore: Giulio Mastrangelo - giulioastrangelo@libero.it

³¹ IACOVELLI, 1990, p.5.